

ALLEGATO D

**Proposte tecniche di controdeduzione
alle osservazioni**

**PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE**

PTC N. 1

DATI GENERALI OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE N. 1

PROTOCOLLO: E0139800

**PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0099879 del 17/04/2019)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)**

RIFERIMENTI GENERALI (1)

RICHIEDENTE: ROSSINI MARCO

IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE

PER CONTO DI: ROSSINI TRADING S.P.A.

ALTRI SOGGETTI: /

INDIRIZZO: VIA BELLAFINO 1-7

QUARTIERE: CAMPAGNOLA

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

SINTESI CONTENUTI (2)

L'osservazione riguarda l'immobile sito in via Bellafino ai civici 1-7 ricompreso nell'elaborato "PR7 - Assetto urbanistico generale" del Piano delle Regole all'interno del tessuto "AC - Tessuti per attività commerciali destinate alla vendita".

L'immobile oggetto della richiesta, nell'elaborato cartografico "PRA01 - Individuazione delle zone di tutela determinate dal Piano di Rischio Aeroportuale" ricade in zona di tutela B mentre nell'elaborato cartografico "PRA03 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela" che integra le zone di tutela del PRA con quelle derivanti dalla valutazione del rischio contro terzi (third party risk assessment), l'immobile ricade nella sottoclasse "B2".

L'osservante chiede di mantenere, per l'immobile in oggetto, le destinazioni ammesse allo stato attuale e di poter attuare il cambio di destinazione d'uso delle volumetrie esistenti con le funzioni escluse dal Piano di Rischio Aeroportuale adottato (elaborato "PRA0b - Norme") anche in assenza di una proposta presentata prima dell'adozione della variante.

A sostegno della richiesta il richiedente sottolinea che l'immobile ricade all'interno dell'ambito strategico "AS.11 - La città dell'innovazione e della produzione" per il quale sono previsti obiettivi di recupero e valorizzazione degli ambiti esistenti.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (3)


Estratto foto aerea anno 2016




Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni (scala 1:2.000)




Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole "PR7 - Assetto Urbanistico Generale" vigente



Estratto elaborato cartografico PRA01 - Individuazione zone di tutela determinate dal Piano di Rischio Aeroportuale (scala 1:10.000) versione adottata



Estratto elaborato cartografico PRA03 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela (scala 1:5.000) versione adottata



REPERTORIO FOTOGRAFICO



PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

Premesso che:

- la normativa (art.707 del Codice della Navigazione e s.m.i.) introduce vincoli e limitazioni all'edificazione nelle aree limitrofe agli aeroporti, stabilendo l'individuazione a cura di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) delle zone da sottoporre a vincolo in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, oltre alle limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa;
- i comuni sono tenuti ad adottare i Piani di Rischio Aeroportuale, redatti di concerto con ENAC, al fine di garantire la sicurezza delle attività di volo e del territorio nelle direzioni di atterraggio e decollo, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti;
- in attuazione del principio di sussidiarietà verticale l'ente comunale è tenuto a recepire prescrizioni e limitazioni di derivanti da norme e regolamenti internazionali, nazionali e/o regionali di settore, che incidono sugli strumenti di governo del territorio, di cui è tenuto a verificare la corretta applicazione;

Considerato che:

- la proposta di variante urbanistica ha come obiettivo quello di recepire nello strumento urbanistico comunale le limitazioni derivanti, nell'ambito territoriale adiacente al limite del confine comunale sud-est di Bergamo, dalla presenza dell'attività aeroportuale di Orio al Serio "Il Caravaggio",
- le limitazioni sono finalizzate a contenere la permanenza umana (carico antropico e indice di affollamento) anche attraverso l'individuazione delle attività non compatibili salvaguardando la salute dei cittadini e il territorio negli ambiti territoriali di influenza;
- Con nota del 18/10/2018 registrata al PG U0363255 del Comune di Bergamo è stata trasmessa la revisione del Piano di Rischio aeroportuale ad ENAC al fine di ottemperare alle osservazioni emesse dalla stessa con il protocollo 110734 del 9/10/2018;
- in data 5/11/2018 di cui Protocollo 0121121/P l'ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ha trasmesso al Comune di Bergamo il proprio parere favorevole alla revisione del Piano di Rischio Aeroportuale;
- la variante urbanistica è finalizzata al recepimento tra gli allegati del PGT degli elaborati relativi al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) e Valutazione del rischio contro terzi unitamente a limitate modifiche della normativa di Piano finalizzate all'introduzione dei rimandi normativi alla disciplina del Piano di Rischio;

Valutato che:

- l'area oggetto della richiesta, ricade nella sottoclasse B2, ed è sottoposta alle prescrizioni e limitazioni di cui all'art. 6 delle norme del Piano di Rischio in caso di interventi edilizi di cui all'art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/2001 anche in caso di mutamento della destinazione d'uso.
- la variante urbanistica non interviene sulla modifica delle destinazioni d'uso escluse per tutti i tessuti appartenenti alla Città delle Attività ma rimanda alle limitazioni funzionali previste per le zone di tutela del Piano di Rischio Aeroportuale, le quali prescindono dalla specifica destinazione urbanistica.

In relazione alle argomentazioni richiamate ed in coerenza alle specifiche linee guida per la redazione dei piani di rischio con le prescrizioni comportanti la necessità di riconfigurare il layout delle zone da sottoporre a tutela, a seguito della trasmissione ufficiale delle elaborazioni, effettuate da ENAC e riguardanti l'aeroporto di Orio al Serio, circa la valutazione del rischio nella propria attività di gestione e pianificazione del territorio, in considerazione di quanto previsto dalla Policy di attuazione dell'art. 715 del Codice della Navigazione (misure di tutela che i Comuni devono introdurre nelle aree interessate dalla valutazione del rischio contro terzi o "third party risk assessment") congiuntamente al fatto che l'ente preposto

all'emissione del parere di competenza ha rilevato la sostanziale coerenza con le linee guida riportate al capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti unitamente alle caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio comunale si ritiene l'osservazione **non accoglibile**.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE



NOTE

- (1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l'osservazione, integrati dall'Ufficio solo per le voci relative all'indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati erroneamente nell'osservazione originale.
- (2) La sintesi dell'osservazione è stata effettuata dall'Ufficio come rielaborazione dei principali elementi informativi contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell'analisi urbanistica indispensabile per l'elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione.
- (3) La sezione "*localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione*" contiene un estratto della foto aerea (ortofoto) relativa all'anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi e/o del Piano di Rischio Aeroportuale relativi all'ambito territoriale o urbano oggetto dell'osservazione indicato con un perimetro di colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti modifiche normative.

**PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE**

PTC N. 2

DATI GENERALI OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE N. 2

PROTOCOLLO: E016513619

**PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0099879 del 17/04/2019)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)**

RIFERIMENTI GENERALI (1)

RICHIEDENTE: PAGLIANTI MICHELINA

IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIA

PER CONTO DI:

ALTRI SOGGETTI:

INDIRIZZO: VIA DEI PRATI, 31

QUARTIERE:

STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

SINTESI CONTENUTI (2)

L'osservazione riguarda l'immobile sito in via dei Prati n. 31, ricompreso nell'elaborato "PR7 - Assetto urbanistico generale" del Piano delle Regole all'interno del Sistema Insediativo, Città Consolidata, ESI - Edificato sparso isolato, all'esterno del perimetro del centro abitato e del centro edificato, considerato tessuto urbanizzato (Carta del consumo di suolo) sebbene all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato. Zona E – Usi agricoli, ai sensi del DM1444/68.

Esso ricade all'interno delle aree di vincolo ambientale per la protezione dei beni paesaggistici, trovandosi in fregio al torrente Morla (L. 431/1985 Del. G.R. 25.07.1986); è delimitato ad ovest dall'area di vincolo di rispetto ferroviario prevista per la realizzazione della tratta Bergamo-Aeroporto e ad est dall'area di vincolo di rispetto stradale per la SP116.

L'edificio e le sue pertinenze ricadono in zona di tutela A, nell'elaborato cartografico "PRA01 - Individuazione delle zone di tutela determinate dal Piano di Rischio Aeroportuale", e come meglio specificato nell'elaborato cartografico "PRA03 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela" ricade in zona A2 (prevalentemente) e A3 (parte delle pertinenze).

L'osservante chiede di uniformare, per l'immobile in oggetto, le destinazioni previste dal Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole) più restrittive, a quelle ammesse dal Piano di Rischio Aeroportuale, anche se le finalità dei due strumenti sono differenti e volte a definire le possibilità insediative secondo due obiettivi e punti di vista differenti, peraltro in assenza di una proposta presentata prima dell'adozione della variante.

A sostegno dell'istanza il richiedente sottolinea la prevalenza della disciplina del Piano di Rischio Aeroportuale (sovraordinato) su quella del Piano di Governo del Territorio.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (3)


Estratto foto aerea anno 2016




Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni (scala 1:2.000)




Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole "PR7 - Assetto Urbanistico Generale" vigente




Estratto elaborato cartografico PRA01 - Individuazione zone di tutela determinate dal Piano di Rischio Aeroportuale (scala 1:10.000) versione adottata



Estratto elaborato cartografico PRA03 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela (scala 1:5.000) versione adottata



REPERTORIO FOTOGRAFICO



PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

Premesso che:

- la normativa (art.707 del Codice della Navigazione e s.m.i.) introduce vincoli e limitazioni all'edificazione nelle aree limitrofe agli aeroporti, stabilendo l'individuazione a cura di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) delle zone da sottoporre a vincolo in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, oltre alle limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa;
- i comuni sono tenuti ad adottare i Piani di Rischio Aeroportuale, redatti di concerto con ENAC, al fine di garantire la sicurezza delle attività di volo e del territorio nelle direzioni di atterraggio e decollo, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti;
- in attuazione del principio di sussidiarietà verticale l'ente comunale è tenuto a recepire prescrizioni e limitazioni di derivanti da norme e regolamenti internazionali, nazionali e/o regionali di settore, che incidono sugli strumenti di governo del territorio, di cui è tenuto a verificare la corretta applicazione;

Considerato che:

- la proposta di variante urbanistica ha come obiettivo quello di recepire nello strumento urbanistico comunale le limitazioni derivanti, nell'ambito territoriale adiacente al limite del confine comunale sud-est di Bergamo, dalla presenza dell'attività aeroportuale di Orio al Serio "Il Caravaggio",
- le limitazioni sono finalizzate a contenere la permanenza umana (carico antropico e indice di affollamento) anche attraverso l'individuazione delle attività non compatibili salvaguardando la salute dei cittadini e il territorio negli ambiti territoriali di influenza;
- con nota del 18/10/2018 registrata al PG U0363255 del Comune di Bergamo è stata trasmessa la revisione del Piano di Rischio aeroportuale ad ENAC al fine di ottemperare alle osservazioni emesse dalla stessa con il protocollo 110734 del 9/10/2018;
- in data 5/11/2018 di cui Protocollo 0121121/P l'ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ha trasmesso al Comune di Bergamo il proprio parere favorevole alla revisione del Piano di Rischio Aeroportuale;
- la variante urbanistica è finalizzata al recepimento tra gli allegati del PGT degli elaborati relativi al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) e Valutazione del rischio contro terzi unitamente a limitate modifiche delle normativa di Piano finalizzate all'introduzione dei rimandi normativi alla disciplina del Piano di Rischio;

Valutato che:

- l'immobile oggetto dell'osservazione e la relativa area di pertinenza sono classificati nell'elaborato cartografico "PR7 - Assetto Urbanistico Generale" del Piano delle Regole nella città Consolidata con la destinazione urbanistica "ESI - Edificato Sparso Isolato", di cui all'art. 29 delle Norme del Piano delle Regole
- l'art. 27.3 delle stesse norme disciplina le destinazioni d'uso escluse per tutti i tessuti della città Consolidata ivi compresa la suddetta destinazione urbanistica;
- la proposta di variante adottata prevede il recepimento del Piano di Rischio aeroportuale quale allegato 4 al Piano delle Regole, introducendo nelle norme del PGT il rimando alle limitazioni derivanti dalle zone di Tutela del Piano di Rischio Aeroportuale.

Valutato inoltre che la variante urbanistica non interviene sulla modifica delle destinazioni d'uso escluse per tutti i tessuti appartenenti alla Città Consolidata ma rimanda alle limitazioni funzionali previste per le zone di tutela del Piano di Rischio Aeroportuale, le quali prescindono dalla specifica destinazione urbanistica.

In relazione alle argomentazioni richiamate ed in coerenza alle specifiche linee guida per la redazione dei piani di rischio con le prescrizioni comportanti la necessità di riconfigurare il layout delle zone da sottoporre a tutela, a seguito della trasmissione ufficiale delle elaborazioni, effettuate da ENAC e riguardanti l'aeroporto di Orio al Serio, circa la valutazione del rischio nella propria attività di gestione e pianificazione del territorio, in considerazione di quanto previsto dalla Policy di attuazione dell'art. 715 del Codice della Navigazione (misure di tutela che i Comuni devono introdurre nelle aree interessate dalla valutazione del rischio contro terzi o "third party risk assessment") congiuntamente al fatto che l'ente preposto all'emissione del parere di competenza ha rilevato la sostanziale coerenza con le linee guida riportate al capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti unitamente alle caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio comunale, si ritiene l'osservazione **non accoglibile**.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE



NOTE

- (1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l'osservazione, integrati dall'Ufficio solo per le voci relative all'indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati erroneamente nell'osservazione originale.
- (2) La sintesi dell'osservazione è stata effettuata dall'Ufficio come rielaborazione dei principali elementi informativi contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell'analisi urbanistica indispensabile per l'elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione.
- (3) La sezione *"localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione"* contiene un estratto della foto aerea (ortofoto) relativa all'anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi e/o del Piano di Rischio Aeroportuale relativi all'ambito territoriale o urbano oggetto dell'osservazione indicato con un perimetro di colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni riguardanti modifiche normative.